	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO Provincia di Cagliari CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA	Minister dell'Economia E16,00 e delle Finanze Control E16,00 Control E16,00
l II	l Comune di Settimo san Pietro, di seguito denominato "Ente", rappresentato da	
	Manuela Loy, nata a Cagliari il 27.3.1970 Residente a Cagliari, nella qualità di	
F	Responsabile dell'Area Finanziaria in base al Decreto del Sindaco n. 13 del	
3	30.12.2015, divenuto esecutivo ai sensi di legge;	
	E	
	l Banco di Sardegna S.p.a., con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n.33,-	
c	c.f. 01564560900 partita IVA 01577330903 in seguito denominato "Tesoriere",	
ra	appresentato dal Sig.: Anna Rita Piras nato a Alghero il 14/12/1955, nella qualità	
d	di Procuratore speciale munito dei poteri rappresentativi	
d	derivanti da procura speciale del Presidente – rep. N. 257709 del Dott. Giovanni	
N	Maniga notaio in Sassari,	S.p.A.
	premesso	eciale 33
	che l'Ente contraente, in base alla nuova normativa di cui al Decreto Legge 24	ARDE or adore sp. 18 Miles Pin
g	gennaio 2012 – n.1 – Art. 35, è sottoposto, a far data dal 17 aprile 2012, al regime di	BANCO DI SARDEGNA Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
te	esoreria unica "pura";	BANC
	che pertanto tutte le entrate devono essere depositate presso la Sezione di	
Т	Tesoreria Provinciale dello Stato in contabilità speciali fruttifere o infruttifere, ad	
e	eccezione delle somme rivenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di	
ir	ndebitamento, non assistite da interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre	
р	pubbliche amministrazioni, che possono essere depositate presso il sistema	TIMO S
b	pancario;	AREA S
	1	PINANZIA ITA SIY

- che sulla contabilità infruttifera affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni,	
contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello	
Stato, nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o	
in parte, da interventi finanziari dello Stato;	
- che sulla contabilità fruttifera sono depositate le somme costituenti entrate proprie	
dell'Ente;	
- che le entrate affluite sulle contabilità speciali fruttifere devono essere	
prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti disposti dall'Ente, fatto	
salvo quanto specificato nell'ambito dell'articolato con riferimento all'utilizzo di somme	
a specifica destinazione,	
si conviene e si stipula quanto segue	
ART. 1	
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	
1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere in una apposita sede in	
Settimo San Pietro, nei giorni e nell'orario di apertura al pubblico della banca. Il	1
Tesoriere si obbliga a mantenere tale sportello per l'intera durata della convenzione.	EGNA S
2. Il Servizio di Tesoreria la cui durata è fissata dal successivo art. 20 viene svolto in	SARDI curdore s nna Rita I
conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti della	BANCO DI SARDEGNA S Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
presente convenzione.	BAI
ART. 2	
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE	
1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il	
complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente specificate	
all'art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in	
particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo	S NEA YOU
2	Molay

×		
	all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute	
	negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al	
	successivo art. 16.	
	2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e	
	assimilate" nonché la riscossione delle entrate tributarie. L'eventuale affidamento al	
	Tesoriere della riscossione delle suddette entrate potrà essere oggetto di separati	
	accordi. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi	
	tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.	
	3. L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri	
	investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è	
	obbligatorio l'accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;	
	qualora previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente, presso il Tesoriere sono	
	aperti appositi conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per la gestione delle	
	minute spese economali.	
	ART. 3	
72		S.p.A.
	ESERCIZIO FINANZIARIO	in S sind S sind S sind S
	1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e	BANCO DI SARDEGNA Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
	termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi	Procura (Anna
	operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.	ANCC II
	ART. 4	B
	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO	
	Il Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con	
	collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il	
	buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di	
	interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.	11/1-
	3	Whoy

2. Il Tesoriere assicura all'Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti	
funzionalità:	
- trasmissione dei flussi elettronici dispositivi;	
- ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e	
pagamento effettuate;	
- interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le	
evidenze connesse.	
3. Il Tesoriere fornisce all'Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la	
comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard	
interbancari ove disponibili.	
4. L'onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo	
carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi	
necessari sul sistema informatico dell'Ente.	
5. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e trasmessi	
dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi	
informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice	A.g.S.
e manutentrice dell'applicativo contabile in dotazione all'Ente. Gli Ordinativi saranno	3NA S.r.
predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti	BANCO DI SARDEGNA S Il Procuratore speciale (Anna Ria Piras)
informatici e più precisamente:	O DI S Il Procu (Anni
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di	BANC
documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;	
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Il Codice dell'amministrazione digitale e relative	
 disposizioni correttive ed integrative" relativamente alla Firma Elettronica,	
integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159;	^
 D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione,	1
4	1000

	apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005;	Ministero del Economia (216,00 e dele Finanze
	Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005	
	Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con	
	Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010;	
	Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo	
	sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli	
	enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI).	
	Per l'attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l'Ente dovranno stipulare,	
	nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di	
	interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e	
	informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede	
	verranno definite, tra l'altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a	
	fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio	2
	(contenenti l'esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo	BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
	(contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso	RDEGN ore special in Piras)
	(quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L'Ente dovrà comunicare	DI SA Procurat (Anna R
	preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle	3ANCC II
	persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento.	
	6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti,	
	possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle	
	modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento	
	del servizio stesso.	
	ART. 5	AFTA NE
v.	5	Villey

RISCOSSIONI	
 Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici	
emessi dall'Ente, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio	
 Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell'Ente	
 ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi	
e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento; gli ordinativi sono	
 trasmessi su rete internet in modalità protetta, garantendo la massima sicurezza e	
 riservatezza nella transazione dei dati.	
 2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti all'articolo 180 del	
D.Lgs. 267/2000 e la codifica SIOPE. Negli ordinativi sono evidenziate le informazioni	
 funzionali alla gestione del regime di tesoreria al tempo vigente. In particolare per le	
 somme con vincolo di specifica destinazione l'ordinativo informatico deve contenere	
 l'indicazione che si tratta di entrata vincolata e se tale vincolo è da imputare sul conto	
 fruttifero o infruttifero. In caso di mancata indicazione le somme introitate sono	
 considerate libere da vincolo.	3
 3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari	A S.p.A.
 quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con	BANCO DI SARDEGNA S Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
 procedure informatiche e moduli meccanizzati.	O DI S/
 4. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i	Y S
 terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso,	
 rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la	
 clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il	
 quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e,	
 comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono essere inviati a	
 copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal	
6	IWA

*		
	Tesoriere.	
	5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere,	
	a ricezione della comunicazione, in forma cartacea o telematica da parte della	
	competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la	
	riscossione. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, nei termini di cui al precedente	
	comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.	
	6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente	
	e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai	
	conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di	
	ordinativo. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno	
·	postale o tramite postagiro e accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle	
	commissioni nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata.	
	7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto	
	corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere o	·
	all'Ente stesso.	
	8. Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da	S.p.A.
	parte dell'Ente o di terzi.	GNA (Seciale ras)
	ART. 6	BANCO DI SARDEGNA Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
	PAGAMENTI	(Ann
	I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, individuali	BANC
	o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e	
	firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal	
	Regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da	
	persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al	
	medesimo Regolamento; gli ordinativi sono trasmessi su rete internet in modalità	
	7	V V SUY

protetta, garantendo la massima sicurezza e riservatezza nella transazione dei dati.	
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni	
fornite dall'Ente.	
3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti indicati all'articolo	
185 del D.Lgs. 267/2000, la codifica SIOPE, l'eventuale cod. CIG e/o CUP e le altre	
codifiche previste dalla legislazione vigente. Tra gli elementi essenziali dovrà essere	
indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare	
quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei	
richiamati soggetti nonché del codice fiscale. Nel caso di pagamenti a valere su fondi	
a specifica destinazione l'ordinativo informatico deve contenere che si tratta di	
pagamento da disporre con i fondi vincolati. In caso di mancata indicazione il	
Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma	
utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le	
indicazioni relative all'assoggettamento o meno al bollo di quietanza.	
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato,	
effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da	
somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri	BANCO DI SARDEGNA S.p.A Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
 conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art.	SARDE matore sping Rita Pi
159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è	ODI (Am
imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità	BANG
dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone	
autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i	
 pagamenti relativi a utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette	
spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo	
 eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell'Ente - e comunque, entro	
8	1.000

	il termine del mese in corso, devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati informatici al Tesoriere.	Minister del Economia (16,00 del Epitomia) (16,00 d
	6. Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i	
	pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di bilancio ed eventuali	
	sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai	
	residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.	
	7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai	
	residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli	
	legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione	
	all'Ente.	
	8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando	
	l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall'Ente	
	nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.	
	9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in	S.p.A.
-	quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. E' vietato il pagamento di	in S.
	mandati provvisori o annulli complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la	ARDEC Arton Rita Pira Pira Pira Pira Pira Pira Pira Pir
	gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento nel rispetto della disciplina	BANCO DI SARDEGNA Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
	vigente.	
	10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza	
	di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli	
	o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto	
	delle limitazione imposte dalla legge vigente.	
	11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere emette idonea	- (Maj
	9	

ricevuta informatica di pagamento.	
ficevuta informatica di pagamento.	
12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo	
bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamento da	
eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo – per i quali si renda	
necessaria la raccolta di un "visto" preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni	
al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non	
oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza.	
13. Commissioni (nella misura prevista in sede di gara - € 2,58 euro due virgola	
cinquantotto), spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato	
dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste, di norma, a carico dei beneficiari.	
 L'addebito della commissione si applica esclusivamente sui pagamenti effettuati	
mediante bonifico presso istituti di credito diversi dal Tesoriere. Pertanto il Tesoriere	
trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed	
alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi	
 sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti	
equipollenti, degli importi dei suddetti oneri.	S.p.A.
La commissione non si applica sui bonifici effettuati per i seguenti pagamenti:	
- pagamenti a favore del personale dipendente, assimilato e amministratori	BANCO DI SARDEGNA Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
- rate di mutui e altri oneri finanziari	(CO DI Il Proc
- pagamento di imposte e contributi previdenziali	BAN
 - pagamenti di polizze di assicurazione, canoni di locazione, fatture relative	
all'erogazione di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche	
 L'Ente potrà richiedere di addebitare le commissioni per l'effettuazione di bonifici a	
proprio carico con espressa indicazione sui mandati di pagamento.	
Nel caso di pagamento di mandati nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi	
10	

 nella medesima giornata il Tesoriere addebita un'unica commissione.	
 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero	
 rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio	
 in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal	
 sistema bancario o postale.	
 15. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15	
 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria	
 successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta	
 scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa	
 economale.	
 16. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento	
 eseguito, nonché la relativa prova documentale.	
 17. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al	
 personale dipendente, l'esecuzione del pagamento dovrà avvenire il giorno 27 di ogni	
 mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il	
 pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.	A S.p.A
 Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente che abbia scelto	ODEGN ore special targets and the prices of
 come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conto	BANCO DI SARDEGNA Il Procuratore speciale (Auna Rita Piras)
 corrente presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere e presso altri Istituti di Credito,	OD = 0
verrà effettuato in valuta fissa per il beneficiario coincidente con la data di pagamento	<u> </u>
 degli stipendi e senza spese.	
 18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel	
 rispetto dell'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge n.440/1987, a	
produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio	
11	Mulay

personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di	
apposita specifica. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento	
degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti	
 contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.	
19. Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo	
telematico all'Agenzia delle entrate (F24 EP), in ottemperanza al D.M. 05.10.2007	
 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell'8.10.2007 e del 30.06.2010 dell'Agenzia	
delle entrate, l'Ente si impegna a produrre al Tesoriere la comunicazione del totale	
 delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all'elenco dei	
 relativi mandati di pagamento, entro il giorno 10 di ogni mese. Il Tesoriere, al	
 ricevimento degli stessi, provvede ad accantonare le somme necessarie per la	
 regolazione dell'F24 EP da effettuarsi entro la data comunicata dall'Ente, ovvero	
vincola l'anticipazione di tesoreria.	
 20. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di	
 pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni	<u> </u>
 medesime, ha l'obbligo di effettuare, trimestralmente, gli accantonamenti necessari,	NA S.p.A.
 anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che,	ARDEG tope spec
 qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente	BANCO DI SARDEGNA Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
 necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al	BANCO
 Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato	
 rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art.14, comma 2),	
 quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde,	
 pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di	
 mutuo.	
21. L'Ente qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a	
12	1 Way

	favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo). In questo caso l'ordinativo informatico deve contenere il numero di contabilità speciale del beneficiario e l'indicazione che si tratta di pagamento da disporre con girofondi. Il Tesoriere si impegna ad applicare la seguente valuta per i pagamenti effettuati: addebito sul c/tesoreria in data uguale a quella dell'operazione.	Ministero dell'Economia e dell'Economia e dell'Economia E 16,00 a dell'Economia E 16,00 Agentia OB022572 PLTENDEFE OB022557 PLTENDEFE OB022557 PLTENDEFE OB151245390075 OB151245390075 OB151245390075
	TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI	
	Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in	
	ordine cronologico con modalità telematica.	
	L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso di	
	pagamento, comunica preventivamente le firme digitali, le generalità e qualifiche	
	delle persone autorizzate a sottoscrivere digitalmente detti ordinativi e mandati,	
	nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo	. 0
	successivo al ricevimento della comunicazione. L'utilizzo della firma digitale, per le	e S.p.A
	operazioni disciplinate dalla presente convenzione deve essere basato su certificati	DEGNA e special a Piras)
	digitali in corso di validità. Ai fini del controllo della validità del certificato, sarà presa	BANCO DI SARDEGNA S.p. Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras) OLI
	in considerazione la data in cui la verifica viene eseguita. Ciascuna delle parti deve	I P (
	portare immediatamente a conoscenza dell'altra le revoche e le sospensioni dei	
,	certificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma di cui abbia perduto il	
	possesso o difettosi.	
	3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il	
	regolamento economale - se non già ricompresso in quello contabile - nonché le	A
	13	huley

	loro successive variazioni.	
	4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:	
	• il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua	
	esecutività;	
	I'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio	
	finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.	
	Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:	
	le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni	
	variazione di bilancio;	
	le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.	
	ART. 8	
	OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE	
	Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve,	
	inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.	
	2. Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa	
	e invia, con periodicità trimestrale l'estratto del conto di tesoreria e, inoltre, rende	
	disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.	GNA S ectale ras)
	3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione	ARDEC ratione spe 1 Rita Pir (14)
-	giornaliera al SIOPE dei dati riguardanti i flussi finanziari dell'Ente .	BANCO DI SARDEGNA S.p. Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
	4. I l Tesoriere dovrà effettuare, con oneri e spese quantificate come in sede di gara,	BANG
	il servizio di conservazione sostitutiva dei documento sottoscritti con firma digitale,	
	rispettando le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su	
	supporto ottico definite dalla normativa in materia di documenti informatici riportata	
	nell'art. 4 comma 5.	
	ART. 9	
	14	

	VERIFICHE E ISPEZIONI	
	VEIXII IONE E IOI EZIONI	
	1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a	
	verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto	
	dagli art. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed	
	ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo	
	esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla	
	gestione del servizio.	
	2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all'art. 234 del	
	D.Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di	
	tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei	
	suddetti soggetti, questi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge	
	il Servizio di Tesoreria o l'Ufficio centrale c/o la sede dell'Istituto. In pari modo si	
	procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro	
-	funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di	
	contabilità.	
	ART. 10	S.p.A.
	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	GNA S.p
	1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio	BANCO DI SARDEGNA S Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
	finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a	ACO DI II Proc
	concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo	B B B B
	vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle	
	somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più	
	specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti	
	presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata,	
	contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di	hile
	15	

	applicazione di cui al successivo art. 12.	
	2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il	
<u></u>	rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura	
	di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.	
	3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o	
	parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In	
	relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazioni del Tesoriere	
	provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento,	
	procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio.	
	4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad	
	estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da	
	eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere	
	subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a	
	far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma	
	rilasciati nell'interesse dell'Ente.	
	5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai	-
	sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre	NA S.p.A
	successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per	DI SARDEGNA S Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
	anticipazioni di tesoreria.	Procura (Anna I
	ART. 11	BANCO
	GARANZIA FIDEJUSSORIA	
	1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a	
	richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale	
	garanzia è correlata al vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di	
	tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.	
	16	May

,	ART. 12	ARCA DA BOLLO E16,00 SEDICIZADO BOLS 11.38.24 2016 11.38.24 1151245390064
	UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE	Economia manze man
	L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo esecutivo da adottarsi ad inizio	Ministero dell'Economia e delle Finanze E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
	esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al	ALCONOMIC PROPERTY OF THE PROP
	precedente art. 10 comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e	
	delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio	
	Servizio Finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi	
	specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione	
	vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve	
	risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi	
	momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non	
	soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità	
	speciale.	
	2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la	
	facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3	
	del D.Lgs. n. 267 del 2000.	
	ART. 13	A S.p.A
	GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO	DEGN re specia re Piras)
	1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono	BANCO DI SARDEGNA Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
	soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice,	ANCO
	le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi	
	individuate.	
	2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma	
	della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle	
	somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera	
	17	lulay

semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.	
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non	
comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità	
delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su	
richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto	
impegno.	
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del	
rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal	
Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori	
conseguenti.	
ART. 14	
TASSO DEBITORE E CREDITORE	
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene	
applicato un tasso di interesse annuo nella seguente misura: Euribor a tre mesi base	
 365 media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente + 3,50 p.p. (più tre	
 virgola cinquanta punti percentuali), con liquidazione trimestrale e senza applicazione	4 1
di commissioni. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul	NA S.p.A
conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel	Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
 trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si	O DI S/
 impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque	BANCO
 entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 6, comma	
 4.	
 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate	
 da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di	
 gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite	
18	May

dalle parti. 3. Sulle giacenze di cassa depositate presso il Tesoriere viene applicato un tasso di interesse annuo nella sequente misura: Euribor a 3 mesi base 365. rf. media mese precedente il trimestre in corso, aumentato di 0,10 (più zero virgola dieci punti percentuali) is cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria, trasmettendo all'ente l'apposito riassurito scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5 comma 4. ART. 15. RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti. il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio. dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente antro e non ottre due mesi dal completamento della procedura di parifica. Invia ili conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti elo gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonche la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, il		
3. Sulle giacenze di cassa depositate presso il Tesoriere viene applicato un tasso di interesse annuo nella seguente misura: Euribor a 3 mesi base 385, rif. media mese precedente il trimestre in corso, aumentato di 0.10 (più zero virgola dieci punti percentuali) la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare, L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5 comma 4. ART. 15 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento, per ogni singola voce di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di panfica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera essecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennato 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, il		
3. Sulle giacenze di cassa depositate presso il Tesoriere viene applicato un tasso di interesse annuo nella seguente misura: Euribor a 3 mesi base 385, rif. media mese precedente il trimestre in corso, aumentato di 0.10 (più zero virgola dieci punti percentuali) la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare, L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5 comma 4. ART. 15 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento, per ogni singola voce di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di panfica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera essecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennato 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, il	dalle parti.	
interesse annuo nella seguente misura: Euribor a 3 mesi base 385, rif. media mese precedente il trimestre in corso, aumentato di 0.10 (più zero virgola dieci punti percentuali) la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5 comma 4. ART. 15 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforma a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolaimento per ogni singola voco di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relativo quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gii eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLIE VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, il	Sulle giacenze di cassa depositate presso il Tesoriere viene applicato un tasso di	
percentuali) la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 6 comma 4. ART. 15 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rillevi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonche la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 interesse annuo nella seguente misura: Euribor a 3 mesi base 365, rif. media mese	
iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5 comma 4. ART. 15 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio. dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 precedente il trimestre in corso, aumentato di 0,10 (più zero virgola dieci punti	
riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5 comma 4. ART.15 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio. dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica. Invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	percentuali) la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di	
ART. 15 RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica. invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito	
RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica. invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rillevi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 riassunto scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei	
RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 termini di cui al precedente art. 5 comma 4.	
1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	ART. 15	
1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	RESA DEL CONTO FINANZIARIO	
all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i		
Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio. dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i		
dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del	
relative quietanze. 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rillevi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 Tesoriere" corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio,	
2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 dall'elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall'elenco delle	
invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 relative quietanze.	
bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 2. L'Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica,	IA S.p.A
bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei	SARDEGN uratore speci
bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 Conti.	O DI S
pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di	BANC
scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in	
ART. 16 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta	
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.	
Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	 ART. 16	
\ May	AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO	
19	Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i	
	19	

	,
titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.	
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi	
 per cauzione a favore dell'Ente.	
 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel	
 Regolamento di contabilità dell'Ente.	
ART. 17	
CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE	
Per il servizio di cui alla presente convenzione l'Ente corrisponde al Tesoriere,	
secondo quanto previsto in sede di gara:	
 - con periodicità trimestrale il costo della conservazione sostitutiva dell'ordinativo	
 informatico (€ 0,35 +IVA – euro zero virgola trentacinque più IVA);	
 - con periodicità annuale un compenso per ogni disposizione sia d'incasso che di	
 pagamento (€ 1,00 + IVA – euro uno virgola zero zero più IVA).	
 Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria dei	
predetti corrispettivi, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l'Ente,	
 entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 6, comma 4	.
emette i relativi mandati.	A S.p.A
L'Ente corrisponde inoltre, sempre con periodicità annuale, il rimborso al Tesoriere	BANCO DI SARDEGNA S Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali delle spese inerenti alle	Procurat Anna R
 movimentazioni dei conti correnti postali. Anche in questo caso il Tesoriere procede,	BANCC
 di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese,	
 trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l'Ente, entro 15 giorni dalla	
 scadenza dei termini di cui al precedente articolo 6, comma 4 emette i relativi	
mandati.	
 3. Per le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti nella presente	
20	mety)

convenzione, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti reclamati da terzi coinvolti nell'esecuzione degli stessi. 4. Per i pagamenti eseguiti tramite bonifico con accredito su conto presso Istituto diverso dal Tesoriere saranno addebitati € 2,58 a carico del beneficiario. ART. 18	Ministero del Economia & 16,00 e delle Finanze & 16,00 Particle Feb. Fe
 AKI. IO	
 GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	
 1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. 267 del 2000, risponde, con tutte le	
 proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso	
 trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni	
comunque attinenti al Servizio di Tesoreria.	
 oomanquo attimonti ai eervisie ai recerena.	
 2. Per quanto previsto dal precedente comma il Tesoriere viene esonerato dal	
 prestare cauzione.	
 ART. 19	
 IMPOSTA DI BOLLO	
 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica	
 se la relativa operazione è soggetta al bollo ordinario di quietanza oppure esente.	
 Pertanto, gli ordinativi devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai	NA S
 precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei	ANCU DI SARDEGNA S.p., Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)
mandati di pagamento.	DI S Procu (Anna
 ART. 20	3ANCC
 DURATA DELLA CONVENZIONE	
 La presente convenzione avrà decorrenza dal 1.6.2016 al 31.12.2018	
 2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti,	
 potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il	
 migliore svolgimento del servizio.	
21	Meg

3. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l'obbligo di	
continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi	
 dopo la scadenza della convenzione nelle more di individuazione di un nuovo	
 gestore.	
 ART 21	
 SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE	
 Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione	
 ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione,	
si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.	
ART. 22	
NORMA DI RINVIO	
 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai	
 regolamenti che disciplinano la materia.	
 ART. 23	
DOMICILIO DELLE PARTI	
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla	
medesima derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le	
rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.	
0.4 1100 0010	
Settimo San Pietro 31 MHb, ZUID	
(E) (10,000) (E)	s
 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO	
 (fine fine the tay	
BANCO DI SARDEGNA S.p.a.	
BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Il Procuratore speciale (Anna Rita Piras)	
on M. H	
22	